



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Affari generali e Polizia provinciale  
Corpo di Polizia Provinciale

### Determinazione numero 113 del 12/11/2019

**OGGETTO: RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI AGRICOLI. SIGG. TURCI ERMANNO, MURATORI MARCO E LEONELLI GIANNI.**

Il Dirigente LEONELLI FABIO

L'art.19, comma 2 della Legge 11/02/1992 n.157 stabilisce che "Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica", alla condizione che il competente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), già Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) ai sensi dell'art. 28, comma 4 della Legge 06/08/2008 n.133, abbia verificato l'inefficacia di metodi ecologici, esprimendo quindi un parere sulla proposta di controllo avanzata.

La Regione Emilia-Romagna delega alle Province le funzioni di cui al punto precedente, secondo quanto stabilito dall'art.16 della Legge Regionale 15/02/1994 n.8 e successive modifiche ed integrazioni.

I piani di controllo possono essere attivati dalla Provincia, che possono avvalersi per la loro attuazione dei soggetti indicati dell'art. 19, comma 2 della Legge 157/1992, fra i quali i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, e come previsto dall'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n.8/1994, da operatori espressamente autorizzati dalla Provincia (c.d. coadiutori), selezionati da appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, nonché da cacciatori di ungulati con metodi selettivi (c.d. selecontrollori) come previsto dalla DGR 1104/2005.

Il vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.23 del 06/02/2008 e confermato oltre la originaria durata quinquennale fino all'aggiornamento con atto deliberativo del consiglio provinciale n. 40 del 27/02/2013) ha tra gli obiettivi prioritari la difesa delle produzioni agricole.

Con atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 331 del 07/08/2009 la Provincia di Modena

ed ISPRA (ex INFS) hanno sottoscritto il “Protocollo tecnico tra la Provincia di Modena e l’Istituto

Nazionale per la Fauna Selvatica, inerente le azioni di controllo delle popolazioni di: corvidi, columbidi, ittiofagi, nutria, volpe, cinghiale e storno”, con validità quinquennale, quale strumento di applicazione del vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale e di semplificazione amministrativa per gli interventi di gestione faunistica; tale Protocollo assolve alle funzioni di parere e verifica dell’ISPRA (ex INFS), come previsto dalla Legge n.157/1992 e dalla Legge Regionale n.8/1994.

Con atto deliberativo della Giunta Provinciale n° 135 del 23/04/2013 è stato confermato quanto previsto dal Protocollo Tecnico sopraccitato, come da “Dichiarazione di conferma dei contenuti” sottoscritta dalla Provincia di Modena e da ISPRA in data 10/05/2013.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 308 del 02/08/2011 sono state approvate le

“Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione”, con le quali sono state riassunte ed unificate le procedure di attivazione e le modalità di esecuzione dei piani di controllo. In particolare, le aziende agricole modenesi iscritte all’anagrafe regionale, nelle quali le coltivazioni o l’attività aziendale necessitino l’effettuazione di prevenzione tramite piani di controllo, devono presentare richiesta alla provincia, anche attraverso le Organizzazioni Professionali Agricole, secondo i modelli prestabiliti (Modello DF UNICO), segnalando in particolare le specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione.

Con DGP n. 210 del 16/07/2013 “Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di

limitazione numerica o dissuasione” è stato modificato l’atto deliberativo n. 308 del 02/08/2011, che modificava l’atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 6 del 13/01/2009”; la Giunta Provinciale, in tal modo, ha inteso rendere maggiormente incisivi ed efficaci gli interventi di gestione faunistica, permettendo anche l’autodifesa per gli agricoltori sulla specie cinghiale, autorizzando modalità d’intervento rapido ai soli agricoltori e familiari coadiuvanti, muniti di licenza di caccia; nel dettaglio tale provvedimento prevede che i proprietari/conduttori dei fondi agricoli, nonché i loro familiari coadiuvanti, preventivamente segnalati, muniti di licenza per l’esercizio venatorio che esercitano attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ed iscritti all’Anagrafe Regionale delle Aziende agricole, come previsto dal comma 2 dell’art. 19 della L. 157/92 previa richiesta all’amministrazione provinciale, possono essere autorizzati ad intervenire in piano di controllo sulla specie Cinghiale, con le squadre di battuta/braccata e gruppi di girata, nonché singolarmente.

Nel caso in cui i proprietari/conduttori dei fondi agricoli, come sopra specificato, intendano

essere autorizzati ad intervenire in piano di controllo sulla specie Cinghiale con le squadre di battuta/braccata e gruppi di girata dovranno essere in possesso dell’abilitazione per cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva.

Qualora invece i proprietari/conduttori dei fondi agricoli, come sopra specificati, intervengano singolarmente (sia da “altana o appostamento a terra” che “appostamento temporaneo”), per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica connesse allo sparo, dovranno effettuare una prova di tiro, da svolgersi presso una sezione del tiro a segno nazionale

Per l'ottimizzazione della gestione dei soggetti abilitati al controllo, è necessario fra l'altro che i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, siano registrati nella banca dati del sistema "Tutela Agricoltura ed Ambiente" della Provincia di Modena, mediante specifica richiesta compilata del modello "ALBO COADIUTORI FAUNA SELVATICA-MODULO AGRICOLTORI".

Con DGP n. 36 del 28/01/2014 "Nuove disposizioni per la gestione delle specie oggetto di limitazione numerica o dissuasione. Modifica e integrazioni atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 210 del 16/07/2013" sono state apportate alcune ulteriori modifiche al fine di regolamentare l'attività dei coadiutori in rapporto alla prossima scadenza dei tesserini di riconoscimento rilasciati nell'anno 2008, alla presenza di personale autorizzato per la gestione del cinghiale da altana e per rispondere ad alcune precise richieste provenienti dai coadiutori per facilitare la loro attività e per esigenze di semplificazione amministrativa.

Con atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 297 del 30/09/2014 sono state approvate, inoltre, le disposizioni per l'effettuazione del progetto di contenimento dei danni causati dalla specie Cormorano sugli allevamenti ittici.

Il 04/11/2019 è pervenuta alla Provincia di Modena la domanda del sig. Leonelli Gianni, proprietario dei terreni afferenti all'azienda agricola Il Ciliegio di Turci Norma sita in comune di Guiglia (MO).

Il 04/11/2019 è pervenuta alla Provincia di Modena la domanda del sig. Muratori Marco intestatario dell'omonima azienda agricola sita in comune di Savignano sP (MO).

Il 05/11/2019 è pervenuta alla Provincia di Modena la domanda del sig. Turci Ermanno intestatario dell'omonima azienda agricola sita in comune di Guiglia (MO).

Tutti i richiedenti hanno dato disponibilità di partecipare all'effettuazione dei piani di controllo richiedendo l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati al controllo secondo il modello "ALBO COADIUTORI FAUNA SELVATICA-MODULO AGRICOLTORI", così come da allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le condizioni dichiarate sono conformi a quelle previste dalle norme suddette.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale Dott. Fabio Leonelli.

Si informa che titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà n.34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale Dott. Fabio Leonelli.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## DETERMINA

1) di autorizzare i soggetti di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, in qualità di proprietari o conduttori dei fondi, all'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica;

2) che l'autorizzazione di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni:

**validità:** fino alla permanenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ed in particolare:

I. essere proprietario/conduttore dei terreni su cui si esegue il piano di controllo;

II. essere in possesso dei documenti previsti (licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità; assicurazione);

III. di aver ottemperato a quanto previsto dalla delibera 36/2014 relativamente all'abilitazione alla

caccia collettiva al cinghiale e/o alla prova di tiro;

IV. piano di controllo in corso di attuazione;

V. per la sola specie Cinghiale (oltre ai requisiti di cui ai punti II, III e IV): essere collaboratori familiari, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, di aziende agricole che esercitano attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, munite di partita IVA attiva ed iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende agricole. In caso di decadenza di anche un solo presupposto, il soggetto non è più abilitato;

**territorialità:** ogni soggetto è autorizzato ad operare solo ed esclusivamente nei terreni in proprietà o conduzione afferenti alla/e Azienda/e Agricola/e richiedenti (tramite MOD. DF UNICO) e registrate all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole; relativamente ai collaboratori familiari solo ed esclusivamente nei terreni di proprietà/conduzione del parente titolare dell'impresa per il quale viene formulata specifica richiesta;

**specie:** potranno svolgere l'attività di controllo solo sulle specie richieste ed autorizzate dalla Provincia, così come risultante dall'allegato "A<sub>19</sub>", e per le quali esiste reale rischio di danneggiamento alle colture presenti in azienda;

**documenti:** durante l'esecuzione del piano di controllo, il soggetto abilitato dovrà essere in possesso di regolare licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, dell'attestazione della ricevuta di assicurazione in corso di validità e del tesserino provinciale di riconoscimento per l'esecuzione dei piani di controllo;

**modalità operative:** per l'esecuzione del piano di controllo i soggetti abilitati dovranno attenersi a quanto previsto nella DGP n. 36 del 28/01/2014 e nella DGP n. 297 del 30/09/2014, in particolar modo per quanto riguarda le tecniche, periodi e modalità di esecuzione degli interventi di ogni singola specie, nonché gli aspetti quantitativi definiti annualmente tramite determina dirigenziale; relativamente alle modalità di attuazione del piano di controllo del Cinghiale, vista la particolarità degli interventi e delle armi utilizzate, si rimanda a quanto previsto specificatamente nella DGP n. 36 del 28/01/2014 di cui sopra;

**sicurezza:** l'attività di controllo deve avvenire nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed in particolare di quanto previsto dall'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

3) di trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati;

4) di informare che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
LEONELLI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)